

# Disoccupazione speciale per l'edilizia ex art. 11 L. n. 223/91 – Chiarimenti

---

25 Settembre 2017

Con l'allegato messaggio n. 3616/17 l'Inps, richiamando la propria circolare n. 2/13, già oggetto della comunicazione Ance del 9 gennaio 2013, ha fornito nuove istruzioni procedurali in merito al trattamento di disoccupazione speciale per l'edilizia di cui all'articolo 11 della legge n. 223 del 1991, che, come noto, è abrogato dal 1° gennaio 2017.

In particolare, l'Istituto, uniformandosi alle indicazioni fornite con nota del Ministero del Lavoro n. 10141/17, ha precisato che, diversamente da quanto indicato nella richiamata nota n. 2/13, in cui veniva evidenziato che si sarebbero potute accogliere le sole domande del trattamento di disoccupazione speciale edile relative ad eventi di licenziamento intervenuti entro la data del 30 dicembre 2016, *“potranno essere validamente presentate le istanze per gli eventi di licenziamento intervenuti entro 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti necessari all'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, raggiungimento che deve intervenire entro il 31 dicembre 2016.”*

29878-Messaggio Inps n 3616 del 20-09-2017.pdf [Apri](#)